



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32125**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 62163 reso dall'agente contabile Benincà Franco (c.f. BNNFNC58D17G284E), quale consegnatario della Questura di Treviso, avente ad oggetto la gestione dei "Libretti porto d'armi mod. 4", per il periodo 1.01.2015- 1.11.2015, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Ceoletta (c.f. CLTGFR58M07L781C), del Foro di Verona, e dall'Avv. Michela Scafetta (c.f. SCFMHL79E55A485U), del Foro di Roma, con Studio in Roma al Viale dei Primati Sportivi n.19 (indirizzo PEC: scafetta@pec.it);

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e uditi all'udienza pubblica del 13 novembre 2024 l'Avv. Michela Scafetta per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero;

	FATTO	
	Con relazione n. 374/2024 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo	
	di udienza del conto giudiziale n. 62163 reso dall’agente contabile Benincà	
	Franco per la gestione dei “Libretti porto d’armi mod. 4”, riferito al periodo	
	di gestione 01/01 – 11/11/2015, trattandosi di conto relativo all’ultima	
	gestione dell’agente contabile (art. 147, c. 3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato	
	che:	
	• nel periodo in esame, essendo avvenuto un passaggio di gestione tra il	
	contabile che ha il reso il conto e il responsabile del periodo gestionale	
	successivo, non è stato prodotto idoneo verbale;	
	• il conto è stato depositato in ritardo e, in merito, la Questura di Treviso,	
	con nota del 05.11.2019 prot. n. 39815, ha riferito che il ritardato invio è	
	dipeso da una serie di persistenti situazioni di criticità, indicate nella	
	medesima nota.	
	In data 21 ottobre 2024, l’agente contabile depositava una memoria difensiva	
	nella quale chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l’irricevibilità del conto	
	giudiziale, non essendo configurabile a carico dell’agente contabile alcun	
	debito di custodia dei documenti oggetti del conto, in quanto:	
	- l’incarico di economo consegnatario affidato dalla Questura di Treviso	
	riguardava i beni mobili quali mobilio, strumenti ed attrezzi descritti	
	nel registro di entrata ed uscita dell’inventario del materiale mobile di	
	proprietà dello Stato in dotazione alla medesima Questura;	
	- i valori (intesi come modelli, carte e/o autorizzazioni) erano in uso agli	
	uffici preposti ai fini del rilascio agli aventi diritto;	
	- nessun incarico è stato formalmente conferito al consegnatario in	
	2	

relazione ai documenti del conto giudiziale in esame.

Quanto alla mancanza di un formale passaggio di consegne con l'agente subentrante, la difesa rilevava che l'avvicendamento era avvenuto a seguito di trasferimento dell'agente cessante e che, sino ad allora, non era stata formalizzata alcuna designazione del nuovo agente contabile. In ogni caso, l'assenza formale del verbale di passaggio di consegne non avrebbe inficiato la continuità fra la gestione precedente e quella successiva, non essendo state rilevate particolari incongruenze.

All'udienza pubblica del 13 novembre 2024, tenutasi con l'assistenza della dottor Marco Greggio, l'Avv. Michela Scafetta, per l'agente contabile, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero, hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il conto indicato in epigrafe è irricevibile e non giustiziabile (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020, 516/2019).

Come evidenziato dalla difesa dell'agente contabile ed evincibile dalla documentazione allegata, i documenti menzionati nel conto giudiziale non erano in custodia del consegnatario, ma in uso presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Armi, competente al rilascio dei "Libretti porto d'armi mod. 4". Pertanto, nel caso di specie, i soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale sarebbero stati coloro che, nel competente Ufficio, avendo la custodia e il maneggio dei predetti documenti da rilasciare ai richiedenti, erano altresì tenuti alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico, nonché alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale, comprensiva delle

Depositata in Segreteria il 19/11/2024

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo